

# **RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N° 50 ss.mm.ii.**

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito "Codice") e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

## **CAPO I – Principi generali**

### *Articolo 1 - Destinazione del fondo*

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
2. Detto importo costituisce un accantonamento all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata allo specifico progetto; la restante quota del 20% è destinata al perseguimento degli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'Amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse accantonate è indicato nel progetto di fattibilità tecnico economica o, qualora mancante o omissivo, nel quadro economico dell'opera nei successivi livelli di progettazione.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

### *Articolo 2 - Destinatari*

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
  - Responsabile Unico del Procedimento;
  - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
  - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
  - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
  - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
  - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione del contratto;
  - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
  - soggetti incaricati del collaudo statico;
  - soggetti incaricati della verifica di conformità;
  - i collaboratori dei suddetti soggetti.

### *Articolo 3 - Costituzione del gruppo di lavoro*

1. Il dirigente competente, avuto riguardo al progetto e alla complessità dell'intervento e, per i lavori, alla specifica fase del procedimento di realizzazione dell'intervento stesso, individua,

con apposita determinazione, la struttura tecnico-amministrativa destinataria dell'incentivo identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.

2. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, nel provvedimento devono essere indicate le attività da svolgere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
3. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui sopra.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente con provvedimento motivato, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti della struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

#### *Articolo 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro*

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

#### *Articolo 5 - Modulazione del fondo*

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

#### *Articolo 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo*

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
  - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - b) i lavori in amministrazione diretta;
  - c) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

#### *Articolo 7 - Suddivisione in lotti e Accordi quadro*

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).
2. La quota di incentivo viene riconosciuta anche nell'ambito dei procedimenti – ivi compresa

la gara – che portano all'individuazione dell'operatore economico cui si affida un Accordo Quadro, imputandola pro-quota sul singolo intervento.

## CAPO II – Fondo per lavori

### Articolo 8 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Ai fini della costituzione del fondo e della successiva attribuzione dell'incentivo, per i lavori fino a 100.000,00 Euro è richiesto il provvedimento di approvazione almeno del progetto di fattibilità tecnico-economica mentre per i lavori di importo superiore è necessario l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.

### Articolo 9 - Graduazione del fondo incentivante

1. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata per scaglioni in ragione dell'importo dell'opera o del lavoro da realizzare:

Importo dei lavori a base di gara		
Fino a € 5.000.000,00		2,00%
Da € 5.000.000,01 fino a € 30.000.000,00	Fino a € 5.000.000,00	2,00%
	Da € 5.000.000,01 fino a € 30.000.000,00	1,90%
Oltre € 30.000.000,01	Fino a € 5.000.000,00	2,00%
	Da € 5.000.000,01 fino a € 30.000.000,00	1,90%
	Oltre € 30.000.000,01	1,80%

### Articolo 10 - Varianti e Opere complementari

1. Non concorrono ad alimentare l'accantonamento quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.
2. Sulle opere complementari l'incentivo è determinato secondo l'importo dei lavori a base di gara.

### Articolo 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
2. I nominativi e le responsabilità del personale coinvolto nella realizzazione del progetto devono essere individuati preventivamente nell'atto di cui al precedente articolo 3.

FASE	ATTIVITÀ GENERALE	QUOTA	PRESTAZIONE SPECIFICA	PERCENTUALE RELATIVA (riferita al 100%)
Fondo per l'innovazione (comma 4)		20,00%	-----	20,00%
Responsabile unico del procedimento		35,00%	RUP (eventuali collaboratori fino ad un	35,00%

FASE	ATTIVITÀ GENERALE	QUOTA	PRESTAZIONE SPECIFICA	PERCENTUALE RELATIVA (riferita al 100%)
			massimo del 10%)	
Fase di progettazione	Programmazione della spesa per investimenti	1,00%	Coordinamento raccolta dati da inserire nel piano triennale livello comunale, inserimento dati sito Ministero, predisposizione atti di approvazione	1,00%
	Verifica preventiva della progettazione	8,00%	Studio di fattibilità tecnico/economica	2,00%
			Progetto definitivo	3,00%
			Progetto esecutivo e validazione	3,00%
Fase di affidamento	Verifica preventiva della predisposizione degli atti di gara (bando, disciplinare, lettere di invito, pubblicazioni, etc) e di controllo delle relative procedure	5,00%	Disciplinare e capitolati	2,00%
			Predisposizione atti amministrativi per determinazione sistema di gara, predisposizione bando lettere di invito, pubblicazioni etc	1,00%
			Procedura di gara, verifiche e predisposizione contratto	2,00%
Fase di esecuzione	Direzione lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed eventuali collaboratori in fase d'esecuzione	26,00%	Direzione lavori (eventuali collaboratori fino ad un massimo del 5%)	20,00%
			Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	6,00%
	Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102, c. 6)	5,00%	Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102, c. 6)	5,00%
	<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>

3. Il Dirigente, su proposta del RUP, può decidere di destinare una quota fino al 10% ai collaboratori, tecnici e/o amministrativi, del RUP, da decurtare dalla quota di spettanza del RUP. Detta commisurazione deve essere indicata nel provvedimento dirigenziale di incarico. All'interno di tali somme sono ricomprese anche le attività di monitoraggio (inserimento dei dati nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, aggiornamento delle informazioni nel sito dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione, SMEC, etc).
4. Nel caso di DL affidata all'esterno, la quota spettante ai collaboratori potrà essere riconosciuta a personale interno se facente parte dell'Ufficio di Direzione dei lavori formalmente costituito.
5. Il Dirigente, sentito il RUP, provvede alla liquidazione dei componenti del gruppo indicando i nominativi del personale che ha contribuito alla redazione/predisposizione dei relativi atti e, sulla base di valutazioni qualitative/quantitative, suddivide la quota parte in maniera proporzionale all'impegno del singolo.
6. Se lo ritiene opportuno, il Dirigente deve prevedere la liquidazione anche al personale di altri Settori, laddove coinvolti (es. Settore Contratti nel caso di gare sopra-soglia

comunitaria, Settore Ragioneria per le verifiche contabili sugli atti di spesa, etc) previa acquisizione dell'elenco nominativo del personale da parte del Dirigente di riferimento.

7. Qualora sia necessaria la nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e questo dovesse essere distinto dal direttore dei lavori, al CSE compete una quota pari al 6%.

## CAPO III – Fondo per acquisizione di servizi e forniture

### *Articolo 12 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivi*

1. Ai fini della costituzione del fondo e della successiva attribuzione dell'incentivo, a termini dell'art. 113, c. 2, del Codice, deve essere nominato il direttore dell'esecuzione del contratto.

### *Articolo 13 - Graduazione del fondo incentivante*

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata per scaglioni, in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:

<b>Importo del servizio / fornitura a base di gara</b>		
Fino a € 2.000.000,00		2,00%
Da € 2.000.000,01 fino a € 3.000.000,00	Fino a € 2.000.000,00	2,00%
	Da € 2.000.000,01 fino a € 3.000.000,00	1,80%
Da € 3.000.000,01 fino a € 4.000.000,00	Fino a € 2.000.000,00	2,00%
	Da € 2.000.000,01 fino a € 3.000.000,00	1,80%
	Da € 3.000.000,01 fino a € 4.000.000,00	1,50%
Oltre € 4.000.000,01	Fino a € 2.000.000,00	2,00%
	Da € 2.000.000,01 fino a € 3.000.000,00	1,80%
	Da € 3.000.000,01 fino a € 4.000.000,00	1,50%
	Oltre € 4.000.000,01	1,00%

3. La quota dell'incentivo non può comunque superare l'importo di €uro 80.000,00 all'anno. Per i servizi aventi durata pluriennale l'importo massimo di €uro 80.000,00 si riferisce a ciascun anno e viene riproposto per la durata degli anni dell'appalto. Gli importi di pertinenza di ciascun anno sono riportati con riferimento ai bilanci degli esercizi finanziari interessati.

### *Articolo 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro*

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

FASE	ATTIVITÀ GENERALE	QUOTA	PRESTAZIONE SPECIFICA	PERCENTUALE RELATIVA (riferita al 100%)
Fondo per l'innovazione (comma 4)		<b>20,00%</b>	-----	<b>20,00%</b>
Responsabile unico del procedimento		36,00%	RUP (eventuali collaboratori fino ad un massimo del 10%)	36,00%
Fase di progettazione	Programmazione della spesa per investimenti	1,00%	Coordinamento raccolta dati da inserire nel piano biennale, predisposizione atti di approvazione	1,00%
Fase di affidamento	Verifica preventiva della predisposizione degli atti di gara (bando, disciplinare, lettere di invito, pubblicazioni, etc) e di controllo delle relative procedure	5,00%	Disciplinare e capitolati	2,00%
			Predisposizione atti amministrativi per determinazione sistema di gara, predisposizione bando lettere di invito, pubblicazioni, etc	1,00%
			Procedura di gara, verifiche e predisposizione contratto	2,00%
Fase di esecuzione	Direzione dell'esecuzione del contratto	38,00%	Direzione dell'esecuzione del contratto (eventuali collaboratori fino ad un massimo del 10%)	32,00%
	Verifiche di conformità		Verifiche di conformità	6,00%
	<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>

2. È fatto salvo quanto disposto all'art. 11 – nelle parti di competenza – sostituendo la figura del Direttore Lavori con il Direttore dell'Esecuzione del contratto.
3. Nel caso di particolare complessità nell'esecuzione del contratto, le percentuali di ripartizione dell'incentivo sopra richiamate potranno essere diversamente distribuite fra le varie figure che partecipano al procedimento. Detta differente articolazione sarà determinata dal Dirigente competente con provvedimento motivato, sentito il RUP.

## CAPO IV – Norme comuni

### *Articolo 15 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo*

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

### *Articolo 16 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"*

1. Ai sensi dell'art.113, comma 3, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione medesima, costituiscono economie, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del presente regolamento.

### *Articolo 17 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento*

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge

e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 con provvedimento motivato.

### *Articolo 18 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione*

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, di servizi e di forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei lavori, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo riferito al RUP, alla direzione lavori o direzione dell'esecuzione ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota pari al 10%.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori, al direttore dell'esecuzione e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori, all'ufficio della Direzione del contratto e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato di una percentuale pari al 10%.

### *Articolo 19 - Coincidenza di funzioni*

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, come, ad esempio:
  - a) rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità (art. 102, c.2);
  - b) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 111, c. 2, e delibera ANAC n. 1096/2016);
  - c) svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori (delibera ANAC n. 1096/2016);
  - d) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d);
  - e) svolgimento da parte del Direttore dei lavori delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione (art. 101, c. 3, lett. d).si sommano le relative percentuali.

### *Articolo 20 - Funzioni articolate e singole*

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete al dirigente attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile della prestazione

specifica.

### *Articolo 21 - Conclusione di singole operazioni*

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
  - a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale e del piano biennale degli acquisti in cui siano inseriti i relativi lavori e acquisti;
  - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
  - c) per le procedure di bando, con l'aggiudicazione dell'appalto;
  - d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
  - e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
  - f) per il collaudo statico e tecnico-amministrativo, con l'emissione del relativo certificato;
  - g) per le verifiche di conformità con l'emissione della relativa certificazione.

### *Articolo 22 - Liquidazione dell'incentivo*

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa predisposizione delle schede riferite alle funzioni svolte dai componenti del gruppo individuato con il provvedimento di cui al precedente art.3.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:
  - Il Dirigente del settore interessato, preferibilmente con cadenza semestrale entro i mesi di marzo e ottobre -fatte salve le esigenze riferite alla particolare natura dei contratti – provvede alla liquidazione delle somme come segue:
    - a) Al Responsabile unico del procedimento e ai suoi collaboratori:
      - per i lavori di importo fino a 500.000,00 €uro:
        - il 50 % all'approvazione del progetto esecutivo;
        - il 50 % all'approvazione degli atti di collaudo;
      - per lavori di importo superiore ai 500.000,00 €uro:
        - il 30 % all'approvazione del progetto esecutivo;
        - il 40 % ad avvenuta contabilizzazione del 50% dei lavori;
        - il 30 % all'approvazione degli atti di collaudo;
      - per i servizi e forniture non continuativi<sup>1</sup>:
        - il 50 % all'approvazione degli atti di gara;
        - il 50 % all'approvazione degli atti conclusivi;
      - per i servizi e forniture continuativi<sup>1</sup>:
        - il 10 % all'approvazione degli atti di gara;
        - il restante 90% con cadenza semestrale in quota proporzionale alla durata dell'appalto.
    - b) Per la programmazione e le procedure di gara:
      - il 100% di quanto previsto per la predisposizione degli atti di gara (Disciplinare, Capitolati, ecc.): all'approvazione del progetto ovvero all'approvazione degli atti di gara;

---

<sup>1</sup> Sono continuativi i servizi e le forniture aventi durata di almeno due anni.

- il 100% delle altre fasi:
    - all'aggiudicazione dell'appalto per lavori e per servizi non continuativi<sup>1</sup>;
    - per i servizi e forniture continuativi<sup>1</sup>:
      - se di durata fino a cinque anni: in due annualità (50% per anno);
      - se di durata superiore a cinque anni e fino a dieci: in quattro annualità (25% per anno);
      - se di durata superiore ai dieci anni: in un numero di annualità pari alla durata dell'appalto.
  - c) Per la verifica preventiva della progettazione: all'atto di approvazione del progetto secondo i differenti livelli.
  - d) Alla Direzione lavori, al Direttore dell'esecuzione, al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed ai collaboratori:
    - per lavori di importo fino a 500.000,00 €: dopo la redazione degli atti di contabilità finale dei lavori;
    - per lavori di importo superiore ai 500.000,00 €:
      - il 50% ad avvenuta contabilizzazione del 50% dei lavori;
      - il restante 50% dopo la redazione degli atti di contabilità finale dei lavori.
    - per i servizi e forniture non continuativi<sup>1</sup>: all'approvazione degli atti conclusivi (es. verifica di conformità);
    - per i servizi e forniture continuativi<sup>1</sup>: con cadenza semestrale in quota proporzionale alla durata dell'appalto.
  - e) Al Collaudatore o alla Commissione di collaudo: il 100% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
  - f) Al soggetto incaricato delle verifiche di conformità:
    - per i servizi e forniture non continuativi<sup>1</sup>: all'approvazione della verifica di conformità;
    - per i servizi e forniture continuativi<sup>1</sup>: con cadenza semestrale, in quota proporzionale alla durata dell'appalto, all'emissione delle verifiche di conformità periodiche (es. tagliandi).
4. Resta inteso che trova applicazione quanto previsto all'articolo 4 precedente nel caso di modifica della composizione del gruppo.
5. Ai fini della liquidazione, il RUP, predispone una scheda, contenente almeno:
- tipo di attività svolta;
  - percentuale realizzata;
  - tempi previsti e tempi effettivi.

### *Articolo 23 - Modalità operative di contabilizzazione.*

1. L'accantonamento della quota determinata, rispettivamente, per l'incentivazione per funzioni tecniche e per progetti di innovazione avviene attraverso la registrazione degli impegni nell'ambito del medesimo capitolo di spesa previsto per il singolo lavoro, servizio, fornitura, qualora maturino i requisiti previsti dalla normativa contabile.
2. Per i servizi pluriennali la quota parte del fondo di cui al precedente art. 1 comma 2 deve essere prevista nel quadro economico posto a base di gara e suddivisa per competenza ed imputata annualmente in ragione del numero degli anni di durata dell'appalto.
3. Nel rispetto del principio della competenza potenziata, gli impegni per l'incentivazione per funzioni tecniche sono eventualmente reimputati negli anni successivi per esigibilità, maturata in funzione di quanto previsto dall'articolo 22 "*Liquidazione dell'incentivo*".

4. Al fine di una corretta rappresentazione contabile del fattore produttivo della spesa ("redditi da lavoro dipendente") le liquidazioni ed i pagamenti dovranno essere compensati a regolarizzazione con correlate reversali emesse su apposito capitolo di entrata "Fondi incentivanti". Contestualmente si procederà ai pagamenti al personale a valere sui relativi capitoli del Macroaggregato "*Redditi da lavoro dipendente*".
5. Le economie di spesa rilevate parteciperanno con segno positivo alla determinazione del risultato di amministrazione, con l'apposizione di eventuali vincoli sulla base della natura del finanziamento.
6. Gli impegni per progetti di innovazione su gare aggiudicate sono disimpegnati a fine anno, confluiscono nell'avanzo di amministrazione con specifico vincolo e sono riprogrammati sulla base delle esigenze dell'Ente e applicate in bilancio con variazione.

#### *Articolo 24 - Limiti della liquidazione*

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

#### *Articolo 25 - Informazione e confronto*

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

## CAPO V – Disposizioni transitorie e finali

#### *Articolo 26 - Campo di applicazione e disciplina transitoria*

1. Per i progetti avviati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (19 aprile 2016), dove per avvio si intende la data di nomina del RUP, la suddivisione e la liquidazione dell'incentivo viene effettuata secondo il Regolamento di transizione approvato con Deliberazione G.C. n.210 del 14 agosto 2017.
2. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.

## Indice generale

CAPO I – Principi generali.....	1
Articolo 1 - Destinazione del fondo.....	1
Articolo 2 - Destinatari.....	1
Articolo 3 - Costituzione del gruppo di lavoro.....	2
Articolo 4 - Principi di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	2
Articolo 5 - Modulazione del fondo.....	2
Articolo 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo.....	2
Articolo 7 - Suddivisione in lotti e Accordi quadro.....	3
CAPO II – Fondo per lavori.....	3
Articolo 8 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo.....	3
Articolo 9 - Graduazione del fondo incentivante.....	3
Articolo 10 - Varianti e Opere complementari.....	3
Articolo 11 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	3
CAPO III – Fondo per acquisizione di servizi e forniture.....	5
Articolo 12 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivi.....	5
Articolo 13 - Graduazione del fondo incentivante.....	5
Articolo 14 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	5
CAPO IV – Norme comuni.....	6
Articolo 15 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell’incentivo.....	6
Articolo 16 - Disciplina delle attività svolte in forma “mista”.....	6
Articolo 17 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento.....	6
Articolo 18 - Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.....	7
Articolo 19 - Coincidenza di funzioni.....	7
Articolo 20 - Funzioni articolate e singole.....	7
Articolo 21 - Conclusione di singole operazioni.....	8
Articolo 22 - Liquidazione dell’incentivo.....	8
Articolo 23 - Modalità operative di contabilizzazione.....	9
Articolo 24 - Limiti della liquidazione.....	10
Articolo 25 - Informazione e confronto.....	10
CAPO V – Disposizioni transitorie e finali.....	10
Articolo 26 - Campo di applicazione e disciplina transitoria.....	10